



STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "Associazione Nazionale delle città con Pianificazione Strategica" (Rete Città Strategiche – ReCS).

L'Associazione fissa la propria sede presso Firenze Futura, Associazione per il Piano strategico dell'area metropolitana fiorentina.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere la pianificazione strategica come metodo e strumento per un disegno di crescita urbana. L'Associazione intende affermare e sviluppare modelli di governance efficace per la definizione di strategie urbane e la loro messa in atto, attraverso il confronto tra strumenti e procedure funzionanti, già in corso nelle città europee, l'individuazione e la sperimentazione di nuovi modelli possibili.

Tra gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire si individuano in particolare:

- la diffusione dell'approccio della pianificazione strategica quale modello di governance locale ed europeo;
- il rafforzamento del ruolo delle città nello scenario nazionale e internazionale;
- la ricerca degli strumenti di supporto alla pianificazione strategica urbana nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie;
- l'attivazione di forme di cooperazione fra le città aderenti e fra i soggetti economici e sociali, pubblici e privati, che in essa operano al fine anche di produrre servizi collettivi;
- la promozione di nuovi rapporti interistituzionali in ambito nazionale (tra Comuni, Province e Regioni) e il consolidamento delle relazioni tra le città italiane ed europee che adottano soluzioni innovative di programmazione quali la pianificazione strategica;
- promuovere attività di benchmarking relativamente alle best practice territoriali;
- creare l'osservatorio internazionale delle città tramite l'organizzazione sistematica delle esperienze, studi e progetti sulle politiche di governo locale.

L'Associazione si doterà di un proprio sito internet e di un programma complessivo di comunicazione esterna.

Art. 3

L'Associazione non intende sostituirsi o sovrapporsi alle Associazioni di Enti Locali già esistenti ma operare in sinergia con le stesse sui temi specifici della pianificazione strategica e della promozione e diffusione delle esperienze innovative in tema di governo locale.

Essa dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Comitato di Coordinamento, il Presidente.

Titolo II I soci effettivi e i soci sostenitori

Art. 5

Sono soci effettivi dell'Associazione le città (amministrazioni comunali o associazioni intercomunali o associazioni di sviluppo dedicate alla pianificazione strategica urbana) che aderiscono alla stessa, rappresentate dai rispettivi Sindaci o Presidenti che sottoscrivono lo statuto della stessa e versano la quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione è riservata alle amministrazioni comunali o associazioni intercomunali che adottano la Pianificazione Strategica quale strumento e processo innovativo di governo del territorio, nonché associazioni di sviluppo con l'obiettivo precipuo di realizzare modelli di pianificazione strategica urbana. Dove per pianificazione strategica, al di là del termine, si intende la programmazione di azioni e interventi orientati a realizzare una visione di medio-lungo periodo, in una dimensione territoriale di area vasta, con l'uso di metodi e strumenti volti alla consultazione allargata degli attori del territorio e all'integrazione delle politiche e degli interessi sociali, economici e civili.

L'ingresso di nuovi soci effettivi, oltre al nucleo delle amministrazioni comunali promotrici (Firenze, La Spezia, Pesaro, Torino, Trento, Venezia, Verona), è subordinato alla presentazione di domanda e di un progetto approvato almeno dalla Giunta Comunale (o dal suo corrispettivo nel caso di associazioni intercomunali o di sviluppo) e alla valutazione da parte dell'Assemblea del tipo di pianificazione in atto da parte della città richiedente. La Rete è aperta alla partecipazione di città che non hanno ancora adottato la Pianificazione Strategica né progetti in tal senso ma che siano interessati ad intraprendere percorsi di pianificazione strategica.

In tal caso le città saranno integrate nella Rete come socie candidate. Tali soggetti saranno parte integrante della rete ma non avranno funzioni di governo della rete e quindi diritto di voto in assemblea fino a quando non avranno avviato il loro percorso di P.S. valutato secondo i criteri previsti dal comma precedente.

Sono soci sostenitori dell'Associazione gli altri enti. pubblici o privati, che intendono appoggiare le attività della stessa condividendone missione e obiettivi.

L'ingresso dei soci sostenitori è subordinato alla presentazione di domanda da parte del soggetto richiedente e a valutazione da parte dell'Assemblea. Tali soggetti sono parte integrante della rete, con capacità di promuovere iniziative e attività e con un ruolo solo consultivo rispetto alle determinazioni dell'Assemblea.

I soci effettivi e i soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale per il funzionamento dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per:

- 1) rinuncia del soggetto aderente,
- 2) sospensione del pagamento della quota associativa per almeno due annualità.

Le spese necessarie all'organizzazione di convegni, eventi, affidamento di studi e consulenze sono a carico dei singoli soci e non possono essere considerate a copertura, né parziale né totale, della quota associativa annuale.

I soci si impegnano:

- a diffondere le iniziative dell'Associazione e contribuire all'allargamento delle rete;
- ad applicare le scelte condivise dall'Associazione a contribuire, in ragione delle proprie disponibilità, alle iniziative di interesse generale che saranno

concordate e all'attuazione dei programmi deliberati.

I soci avranno la facoltà

- di associare alla propria immagine il logo dell'Associazione;
- di partecipare alle iniziative che saranno organizzate dall'Associazione e utilizzare modelli, strutture e progetti messi a disposizione dagli Associati.

Titolo III **L'Assemblea degli Associati**

Art.6

L'Assemblea è formata dai rappresentanti di tutti i soci aderenti. È convocata dal Presidente, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno nel primo semestre, per provvedere a deliberare sul rendiconto finanziario, sul bilancio dell'anno corrente e sul programma delle iniziative per l'anno in corso e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

Si riunisce per iniziativa del Presidente oppure su richiesta del Comitato di Coordinamento o di almeno 1/3 dei soci effettivi. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera, via e-mail, fax o con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei soci effettivi. Non raggiungendo il minimo prescritto, la riunione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti o rappresentati.

Per la modifica del presente Statuto l'Assemblea deve essere validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci effettivi.

La data della seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci effettivi presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Il Segretario individuato dal Presidente provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è investita di tutti i poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi.

In particolare l'Assemblea:

- fissa le direttive per l'attuazione di compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa
- stabilisce le quote annuali di associazione
- decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione
- determina gli obiettivi da perseguire nell'anno e le linee di lavoro
- approva il *Regolamento di funzionamento* dell'Associazione
- dà mandato al Presidente per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati
- può nominare un comitato di coordinamento con le funzioni di cui all'art. successivo.

Titolo IV Il Comitato di Coordinamento

Art. 7

L'Assemblea può nominare un Comitato di Coordinamento.

Il Comitato di Coordinamento è composto da un numero dispari tra 3 e 7 di soci effettivi dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente dell'Assemblea. La composizione può variare su proposta dell'Assemblea.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- Esamina e approva le richieste di adesione se delegato dall'Assemblea
- Delibera le iniziative da assumere per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea
- Sorveglia sulla utilizzazione del logo dell'Associazione
- Elabora i bilanci e i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Le riunioni del Comitato di Coordinamento possono essere svolte in videoconferenze ed esprimersi con voto telematico. Le decisioni del Comitato sono assunte all'unanimità

Titolo V Il Presidente

Art.8

Il Presidente è nominato dall'Assemblea nella seduta che si terrà entro il primo semestre di ogni anno.

Dura in carico un anno ed è previsto il sistema della rotazione fra i sindaci.

Ha il compito di:

- presiedere l'Assemblea in ogni sua convocazione
- rappresenta legalmente l'Associazione
- stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati
- è responsabile della corretta conduzione amministrativa della associazione durante il suo mandato.

In caso di necessità può assumere decisioni importanti riguardanti l'attività dell'Associazione, ove non sia possibile convocare l'Assemblea, il Presidente contatta con ogni mezzo, ma preferibilmente via e-mail, gli altri soci al fine di ottenere il loro pronunciamento sulle decisioni da assumersi, specie se queste comportano spese a carico della Associazione.

La decisione da assumere è approvata con la maggioranza dei pronunciamenti richiesti e della stessa viene data immediata comunicazione a tutti i soci e rendicontata nel corso della prima Assemblea convocata.

Il Presidente nomina un segretario.

Il segretario del Presidente ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee dei soci.

Il Presidente nomina un responsabile della gestione contabile dell'Associazione.

Il Presidente o il Comitato di Coordinamento, se costituito, ha il compito di redigere il bilancio dell'Associazione. Il Presidente dovrà aprire e gestire il conto corrente della stessa e trasferire, dandone conto, tutte queste incombenze e competenze al responsabile che subentrerà l'anno successivo nominato dal nuovo Presidente.

Il Presidente garantisce la trasmissione del rendiconto economico e finanziario, nonché gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta dai Soci relativamente a

qualsiasi iniziativa e/o procedura.

Titolo VI Il Segretario Generale

Art. 9

L'associazione potrà dotarsi di un Segretario Generale per attuare le decisioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.

Il Segretario è scelto dal Presidente e la sua nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.

Sulla base delle decisioni dell'Assemblea, e su disposizione del presidente o del Comitato di Coordinamento, assume i relativi atti gestionali (ivi compresa la stipula dei contratti e delle convenzioni, attiva le collaborazioni professionali necessarie, risponde alla gestione di cassa delle risorse dell'Associazione. Il Segretario generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e ne redige il verbale. Provvede, inoltre, alle comunicazioni ai soci e fornisce ai soci tutta la documentazione richiesta e le notizie sull'attività in corso.

Titolo VII Strumenti di sostegno

Art.10

L'Associazione potrà dotarsi di strutture di sostegno alle attività, permanenti o temporanee, che sono ritenute necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefigurati e il miglior andamento delle attività.

Tra queste si prevedono:

- il Direttore dell'Associazione con funzioni di coordinatore delle attività (incaricato con apposita convenzione) ed altre figure professionali di supporto all'attività del coordinatore. Al Direttore può essere affidata la gestione contabile dell'Associazione e provvederà alla liquidazione delle spese previo avallo del Presidente pro-tempore;
- la struttura a sostegno delle attività di informazione, diffusione e comunicazione delle attività;
- il Comitato Scientifico composto da figure professionali con competenze altamente qualificate col compito di accompagnare e sostenere le varie attività dell'Associazione dal punto di vista scientifico e culturale. Lo stesso sarà formato da esperti designati da ogni singolo socio, se ritenuto, che coprirà anche le spese per l'attività che svolgerà per conto dell'Associazione.

Art.11

Le modalità di lavorare o operare dell'Associazione, stante la sua caratteristica di diffusione sul territorio nazionale, dovrà svolgersi il più possibile on-line al fine di permettere un collegamento stretto fra i diversi livelli di lavoro e fra le diverse attività della rete.

Le attività si svolgeranno nelle modalità che via via si ritengono più adeguate a raggiungere gli obiettivi e le attività che saranno stabiliti in appositi piani annuali di azione e che saranno approvati dal Presidente o dal Comitato di Coordinamento.

Titolo VIII Il patrimonio

Art.12

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote associative da corrispondersi annualmente, proventi per prestazioni di servizi agli associati, contributi volontari, sponsor. Le quote associative sono stabilite con specifica determinazione dell'Assemblea.

Prima del 30 giugno di ogni anno l'Assemblea approva il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo del successivo esercizio. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo che comunque dovranno essere approvate dagli organi competenti delle singole amministrazioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto in attività di utilità sociale.

Art. 13

Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta dall'Assemblea in prima convocazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci effettivi.

Sarà altresì sciolta qualora il numero di iscritti alla stessa sia inferiore a tre.

Titolo IX Norme transitorie e finali

Art.14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge.